

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1386)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 1º aprile 1981
(V. Stampato n. 1855)*

d'iniziativa del deputato REGGIANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 aprile 1981*

Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691, e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualità di estraneo alla Amministrazione ai sensi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, è eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.

Art. 2.

Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facoltà di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro della indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni grava per l'anno finanziario 1981 sul capitolo 1091 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.